



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

Dottor Gianluca Mauro Pellegrini	Presidente
Dottor Marco Genna	Consigliere relatore
Dottor Paolo Bonofiglio	Consigliere

ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 19.06.2025, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al **n. 3943** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' **anno 2022** e vertente

T R A

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**, con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, nella persona dell'Avv. Simona Lenzini, nella qualità di Deliberante Team Liti Attive e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza come da Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della conseguente Procura speciale ai rogiti Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, in data 15 giugno 2021 repertorio n. 40124, raccolta n. 20466, e \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Umberto Morera

APPELLANTI

E

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (C.F. 80207790587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

APPELLATO

## CONCLUSIONI

### **Per gli appellanti)**

*“CHIEDONO che l'ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 349/2022, accogliere le seguenti conclusioni.*

*In via preliminare: accertata la tardività della notifica del Verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 689/81, annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n. 402375/A/2020, emanato dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.*

*Nel merito: annullare, revocare e comunque privare di efficacia il decreto n. 402375/A/2020 emanato dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in quanto non sussiste la contestata violazione dell'art. 3, L. n. 197/1991, per i motivi tutti dedotti in narrativa; con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla BANCA di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.*

*In subordine: nella denegata ipotesi di condanna, irrogare la sanzione al minimo edittale di € 3.000; con conseguente obbligo del MINISTERO di restituzione alla BANCA dell'eccedenza di quanto dalla stessa corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.*

*In ogni caso: dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la BANCA e il Sig. \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite in favore del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.*

*Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.*

### **Per l'appellato)**

*“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché inammissibile, improponibile, infondato.*

*Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.*

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. Con ricorso *ex art.* 6 D. Lgs. 150/2011 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e \_\_\_\_\_, responsabile della Filiale di Milano, Agenzia n. 30, della Banca, proponevano dinanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto sanzionatorio n. 402375/A emesso il 12.11.2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificato in data 19.11.2020, con il quale era stato loro ingiunto di pagare in solido la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 35.963,00 (oltre Euro 20,00 per spese) per violazione dell'art. 41 D.L.vo n. 231/2007, per omessa segnalazione di operazioni sospette in relazione all'operatività del c/c n. intestato a \_\_\_\_\_ a (titolare di omonima ditta individuale attiva nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento), caratterizzata nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 dalla ricezione di numerosi bonifici provenienti dall'estero per complessivi Euro 359.632,00, in molti casi disposti da controparti ubicate in Paesi esteri (Regno Unito e Panama), con l'utilizzo da parte dei soggetti ordinanti di banche insediate in Estonia e Lettonia e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla ditta individuale e incoerenti rispetto alla capacità economica della stessa ditta.

La Banca Monte dei Paschi di Siena e il responsabile della filiale eccepivano: (i) la decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio per la tardività *ex art.* 14 legge n. 689/1981 della contestazione dell'UIF; (ii) l'assenza della conoscenza o del ragionevole sospetto della provenienza criminosa del denaro movimentato, che risultava coerente con l'attività svolta dalla correntista; (iii) l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato, determinato ai sensi della previgente disciplina in quanto ritenuta più favorevole al trasgressore *ex art.* 69 comma 1 D.L.vo 231/2007, mentre, in assenza del requisito della gravità della violazione, ben avrebbe potuto applicarsi la sanzione di Euro 3.000,00 prevista dal vigente art. 58 comma 1 D.L.vo 231/2007.

Il Tribunale adito, con **sentenza n. 349/2022**, respingeva l'opposizione proposta, ritenendo: (i) non fondata l'eccezione di decadenza dal termine *ex art.* 14 legge 689/1981 per la contestazione dell'illecito, in quanto *il dies a quo* doveva essere individuato nella data del 29.08.2018, non coincidendo con la data in cui



viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità amministrativa, ma con il momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata; (ii) non fondate le contestazioni di merito degli opposenti, per la ricorrenza dell'indice di anomalia n. 6.6 del Provvedimento della Banca d'Italia n. 6 del 24.08.2010, per l'incompatibilità delle causali dei bonifici e l'incoerenza degli importi con l'attività economica e le condizioni reddituali della correntista; (iii) corretta la determinazione del trattamento sanzionatorio da parte del Ministero, tenuto conto che è la normativa antiriciclaggio ad imporre l'obbligo di segnalare la complessiva operatività rilevata, che le violazioni sono state commesse in un ampio arco temporale, che la correntista non aveva fornito i chiarimenti richiesti e che era stata la stessa Banca a rilevare che l'operatività del conto corrente era anomala.

2. Avverso l'indicata sentenza, pubblicata l'11.01.2022 e non notificata, hanno proposto tempestivo appello Banca Monte dei Paschi di Siena e \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe, contestando la sentenza appellata nelle parti in cui:

- 1) ha rigettato l'eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio ex art. 14 legge n. 689/1981, sia perché la ricezione da parte dell'UIF dell'ulteriore documentazione richiesta alla Banca si è perfezionata il 28.08.2018 e non il 29.08.2018 sia perché l'UIF aveva già ricevuto la documentazione afferente la posizione della \_\_\_\_\_ in data 09.07.2018 ed in quel momento l'Ufficio accertatore disponeva di tutti gli elementi utili ad effettuare la contestazione, mentre l'ulteriore documentazione inviata dalla Banca il 28.08.2018 afferiva ad un diverso correntista;
- 2) ha ritenuto sussistente la violazione degli artt. 35 e 41 D.L.vo 231/2007, non considerando che l'obbligo di segnalazione è configurabile solo per quelle operazioni che hanno indotto a ritenere che il denaro, i beni o le utilità che ne costituiscono l'oggetto possano effettivamente provenire da uno dei delitti previsti dagli artt. 648bis e 648ter c.p., che la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione, che il mancato rilascio di *alert* da parte del sistema



operativo Gianos, utilizzato dalla Banca nell'esercizio della funzione antiriciclaggio, avrebbe dovuto quanto meno attenuare la responsabilità del trasgressore e che il Ministero, anziché contestare le singole operazioni, ha preso "in blocco" l'intera operatività del conto corrente della cliente, ponendola a base del calcolo della sanzione;

- 3) non ha accolto la richiesta di riduzione della sanzione, irrogata in misura pari al 10% dell'importo complessivo delle operazioni sospette ai sensi del previgente art. 57 comma 4 D.L.vo 231/2007, "convalidando" il *modus procedendi* del Ministero che aveva proceduto ad una sommatoria per tipologia delle operazioni in entrata e in uscita ma che avrebbe dovuto sanzionare solo le operazioni di versamento di denaro perché di possibile provenienza criminosa e non avendo compiutamente apprezzato le circostanze indicate nell'art. 67 D.L.vo 231/2007, e tra queste anche la capacità finanziaria del
- 4) li ha condannati a rifondere le spese di lite anticipate dal Ministero resistente, nonostante quest'ultimo si fosse difeso avvalendosi di propri funzionari appositamente delegati.

In data 27.12.2022 si è tempestivamente costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa.

3. Il primo motivo di appello è fondato e il suo accoglimento ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore contestazione ed argomentazione.

La contestazione trae origine da accertamenti ispettivi conclusi il 30.05.2018 dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che avevano riscontrato come nel periodo compreso tra il 17.01.2014 e l'08.07.2015 sul c/c n. 632437.65, acceso presso l'Agenzia n. 30 di Milano di Banca Monte dei Paschi di Siena (di cui \_\_\_\_\_) era direttore responsabile), intestato alla Sig.ra L

\_\_\_\_\_ titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Segrate (MI) attiva nel settore dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, erano stati registrati bonifici in entrata per complessivi Euro 359.632,00 provenienti da banche ubicate principalmente in Estonia e Lettonia, alcuni dei quali disposti da controparti ubicate presso studi professionali nel Regno Unito ed a Panama, per importi incoerenti con la capacità economica della medesima ditta, quale era

stata desunta dai dati relativi alla dichiarazione dei redditi, e con causali non compatibili con l'attività svolta dalla menzionata ditta individuale.

Nel giudizio di primo grado parte appellante aveva sollevato innanzitutto eccezione di decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio *ex art. 14 comma 2 legge n. 689/1981*, sostenendo che gli accertamenti istruttori a carico della \_\_\_\_\_ potevano considerarsi conclusi, al più tardi, alla data del 09.07.2018, avendo la Banca quel giorno trasmesso a mezzo pec all'UIF ogni elemento e informazione utile alla ricostruzione dell'operatività dell'indicato c/c ed essendo terminata quello stesso giorno l'acquisizione degli elementi informativi rilevanti da parte dell'organo accertatore.

In data 28.08.2018 invero l'UIF aveva ricevuto sempre a mezzo pec da Banca Monte dei Paschi di Siena informazioni afferenti la posizione di tale \_\_\_\_\_ titolare di conto corrente acceso presso altra Filiale della Banca, l'Agenzia n. 20 di Firenze (estremi identificativi, codice fiscale e attuale ubicazione nella Banca dei responsabili di primo e secondo livello secondo la procedura interna SOS che avevano deciso di archiviare la posizione in oggetto), che nulla avevano a che fare con le contestazioni mosse nei confronti dell'odierna appellante.

Il Tribunale, aderendo alle difese svolte sul punto dal Ministero oggi appellato, richiamando il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui il *dies a quo* del termine previsto dall'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 non coincide con quello in cui viene acquisito dall'autorità procedente il fatto nella sua materialità ma con quello in cui l'autorità abbia acquisito tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata (v. Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass. 7257/2008, Cass. 8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass. 1890/2017), riteneva che *"l'accertamento definitivo si era concluso il giorno 29 agosto 2018 con la nota inviata dalla Banca"* e che di conseguenza la notifica del verbale di contestazione effettuata in data 27.11.2018 fosse tempestiva, in quanto eseguita il novantesimo giorno successivo.

4. Ritiene la Corte che le valutazioni effettuate dal Giudice di prime cure siano errate sotto un duplice profilo.



4.1 Risulta infatti *per tabulas* che il 28.08.2018, e non già il 29.08.2018, Banca Monte dei Paschi di Siena aveva inviato all'UIF una nota informativa, concernente l'operatività del c/c di \_\_\_\_\_ a, acceso presso una Filiale fiorentina della Banca, in riscontro ad una richiesta inviata il giorno precedente (cfr. nota Banca, all. alla comparsa di costituzione e risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel giudizio di primo grado).

E, anche ammettendo che vi fosse una correlazione tra la posizione di \_\_\_\_\_ e quella di \_\_\_\_\_ e che sussistessero dei profili di necessità per l'acquisizione della nota informativa riguardante la seconda correntista ai fini della contestazione da elevare nei riguardi della prima, il 28.08.2018 dovrebbe essere individuato quale *dies a quo* al fine di far decorrere il termine di novanta giorni per la notifica della contestazione alla Banca e al direttore responsabile dell'Agenzia n. 30 di Milano, alla luce proprio delle difese svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E' stato quest'ultimo, infatti, a riferire che *"l'UIF, per non far gravare sui singoli soggetti le tempistiche interne di tale iter, ha ritenuto ragionevole e coerente con i principi giurisdizionali in tema di decadenza sopra esposti individuare come data di conclusione degli accertamenti quella di acquisizione dell'ultima risposta fornita dal soggetto ispezionato, che può riguardare anche soltanto una o alcune delle posizioni esaminate. Infatti, solo con l'esame di detta risposta si può ritenere terminata la fase di acquisizione di dati e informazioni utili per poter formulare un giudizio complessivo sul livello di compliance del soggetto ispezionato. Tale data, quindi, nonostante non sia ancora terminata la fase valutativa, viene indicata dalla UIF come il dies a quo dal quale decorrono i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 689/81 per la contestazione"* (pag. 8 comparsa di costituzione e risposta in appello).

Se, seguendo le difese svolte dal Ministero, la data di conclusione degli accertamenti svolti doveva essere individuata nel giorno 28.08.2018, data di ricezione dell'ultima nota informativa inviata dalla Banca, la contestazione avrebbe dovuto essere inviata per la notificazione ai trasgressori al più tardi lunedì 26.11.2018, mentre è stata inviata per la notifica a Banca Monte dei Paschi di Siena e a \_\_\_\_\_ martedì 27.11.2018 (cfr. notifica PVC all. alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

4.2 Ma vi è di più. E' pacifico e incontestato che il 09.07.2018 Banca Monte dei Paschi di Siena, a conclusione delle operazioni ispettive condotte presso la Banca, aveva trasmesso a mezzo pec all'UIF le ultime informazioni relative al rapporto di c/c intestato alla \_\_\_\_\_ (Report per UIF e Unico 2017, cfr. all. D al ricorso *ex art. 6* D.L.vo n. 151/2010). Il supplemento istruttorio che la Banca inviava all'UIF il 28.08.2018 concerneva, come più volte detto, una posizione del tutto differente da quella relativa all'imprenditrice milanese, quella afferente \_\_\_\_\_, correntista presso una Filiale di Firenze di Banca Monte dei Paschi di Siena, ed era stato trasmesso in riscontro ad una richiesta dell'UIF del 27.08.2018, che sollecitava *"l'invio della documentazione completa ed esaustiva inerente alla decisione di archiviazione del primo livello sull'inatteso GIANOS generato sulla posizione \_\_\_\_\_ a (o cmq inerente alla decisione di non inviare sos sulla posizione medesima)"* (cfr. nota Banca, all. alla comparsa di costituzione e risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze nel giudizio di primo grado).

Ora, appare evidente che fosse onere dell'autorità amministrativa sanzionante indicare se e quale fosse l'effettiva correlazione tra gli accertamenti svolti nei riguardi della correntista dell'Agenzia n. 30 di Milano \_\_\_\_\_, gli accertamenti svolti nei confronti della correntista dell'Agenzia n. 20 di Firenze \_\_\_\_\_ e se e quali fossero i reali profili di necessità degli elementi di conoscenza acquisiti con riferimento alla posizione della correntista \_\_\_\_\_, ai fini della contestazione da elevare a carico del direttore responsabile della Filiale milanese della Banca ove era correntista la \_\_\_\_\_. Non può in alcun modo sostenersi che il Ministero odierno appellato abbia assolto a tale onere, risultando del tutto generica la difesa svolta sul punto, che si è limitata a richiamare la redazione di *"8 distinti verbali di contestazioni, relativi a plurime operatività, anche tra loro collegate, manifestatesi presso diverse filiali del medesimo intermediario e ciascuna delle quali concernente un elevato numero di operazioni di varia natura, poste in essere lungo un ampio arco temporale"* (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta in appello). Anzi, proprio la circostanza che nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena fossero stati redatti otto verbali di contestazione e non uno, relativo alle posizioni degli otto correntisti, esclude logicamente la necessità di una valutazione unitaria delle diverse posizioni, non specificatamente dedotta né tanto meno provata, come

detto, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Del resto, sia nel provvedimento sanzionatorio sia nel processo verbale di contestazione non si fa menzione alcuna di elementi di collegamento tra le operazioni che avevano interessato il conto corrente della \_\_\_\_\_ con le operazioni sospette effettuate presso altre Filiali della Banca da differenti correntisti.

E' appena il caso di rilevare che alle medesime conclusioni è giunta di recente sia questa Corte (sentenza del 7 marzo 2024 nella causa n. 2464/2022) sia il Tribunale di Roma (sentenza del 2 maggio 2025 nelle cause riunite nn. 2422 e 2431 del 2021), che hanno deciso opposizioni a provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena e dei relativi direttori responsabili delle Filiali interessate a conclusione degli stessi accertamenti ispettivi che l'UIF aveva condotto presso l'indicata Banca sino al 30.05.2018.

Ne consegue che, anche in considerazione del fatto che il *dies a quo* del termine per la notificazione della contestazione di cui all'art. 14 comma 2 legge n. 689/1981 deve essere individuato dal momento dell'accertamento dell'illecito, *"dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi"* (Cass. n. 9022/2023, Cass. n. 5467/2008), risulta accertato che, al termine delle operazioni ispettive *in loco* e delle successive interlocuzioni, in data 09.07.2018 l'UIF abbia acquisito le ultime informazioni utili quanto alle operazioni sospette oggetto del contendere, non avendosi contezza alcuna di ulteriori informazioni acquisite successivamente necessarie ai fini della contestazione dell'illecito, sicché la contestazione elevata a carico degli odierni appellanti con lettera raccomandata a.r. spedita il 27.11.2018 è insanabilmente tardiva, con conseguente nullità del provvedimento sanzionatorio opposto ed estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione. Poiché Banca Monte dei Paschi di Siena, nelle more del presente giudizio, in ottemperanza al *dictum* della sentenza di primo grado, ha provveduto ad eseguire il pagamento della sanzione e delle spese amministrative, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere condannato a restituire alla Banca la somma da questa versata maggiorata degli interessi dalla data del pagamento.

5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in applicazione del DM 55/2014 e per la presente fase anche del DM 147/2022, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione di \_\_\_\_\_ e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e, per l'effetto:
  - accerta e dichiara la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione irrogata con Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - dichiara la nullità del Decreto n. 402375/A del 12.11.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la somma di Euro 36.163,00, maggiorata di interessi legali dal giorno del versamento;
- 2) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e di \_\_\_\_\_ delle spese di lite da questi anticipate, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di primo grado e in Euro 5.700 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio.

Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025.

Il Consigliere estensore

Dott. Marco Genna

Il Presidente

Dott. Gianluca Mauro Pellegrini